



# Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

A.G. 152

26 febbraio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	152
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
Norma di riferimento:	articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Relazione tecnica (RT):	presente

## Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) – reca disposizioni in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><b>Articoli 1-14:</b> si stabiliscono le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri assoggettati all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate.</p> <p>In particolare, per meccanismo transfrontaliero si intende uno schema, accordo o progetto riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, al verificarsi di specifiche condizioni. Per intermediario si intende un soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero, o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione; è intermediario anche chi direttamente o attraverso altri soggetti svolge attività di assistenza o consulenza relativa al meccanismo transfrontaliero.</p>	<p>La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto in esame, aventi carattere procedurale, l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, come per le altre attività ordinarie di propria competenza, senza pertanto generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

Viene pertanto stabilito che gli intermediari e il contribuente coinvolti nell'operazione siano obbligati alla comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate. Qualora, i medesimi soggetti siano obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a più di uno Stato membro, gli stessi sono esonerati dall'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate qualora provino l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni alle autorità competenti di un altro Stato membro.

L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorità competenti delle giurisdizioni estere le informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione, conformemente alle modalità procedurali stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da parte degli intermediari e dei contribuenti.

Sono, inoltre, previste sanzioni nel caso di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni in esame.

Si stabilisce, infine, che dall'attuazione delle disposizioni del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto del carattere procedurale delle norme in esame e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica. Pertanto non si formulano osservazioni nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che l'Agenzia delle entrate possa effettivamente far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento nel quadro delle risorse già assegnate.